

Ai Centri Per l'Impiego

Ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro

Oggetto: Applicazione della condizionalità e giustificato motivo di assenza alle convocazioni in caso di attività di lavoro.

Gentilissime/i,

A seguito dell'**interpretazione fornita da INPS** all'Agenzia Regionale per il Lavoro ed esclusivamente in merito all'applicazione delle sanzioni relative ai regimi di condizionalità per i **percettori di sostegno al reddito (NASPI, DIS-COLL, RdC) impegnati in attività di lavoro**, si specifica che, se è registrata in SILER una **comunicazione obbligatoria di avviamento** (visualizzabile nel menù "movimenti") da cui risulti che **alla data della convocazione** l'utente aveva in corso una attività di lavoro, non è necessario richiedere o attendere ulteriore documentazione da parte dell'utente e l'assenza può considerarsi **giustificata**.

In tutti gli altri casi, comprese le attività di lavoro per le quali non è disponibile una comunicazione obbligatoria, restano vigenti le indicazioni già fornite con nota Prot. 27/10/2022.0170744.U, che ribadiva che i motivi, le modalità e i termini entro cui presentare la giustificazione corrispondono a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 42 del 2018 e con nota n. 39/0003374 del 04/03/2016, nei quali è previsto che gli utenti devono **comunicare e documentare la motivazione di assenza**, di norma, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento/attività, e comunque **entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data prevista**, fatto salvo i termini di cui all'art. 8, comma 3, del D.M. n. 42/2018.

Cordialmente.

Paola Cicognani

(documento firmato digitalmente)